



Autorità di Sistema Portuale
del Mare di Sicilia Occidentale

Porti di Palermo,
Termini Imerese, Trapani,
Porto Empedocle

Rep. N. 221 del 2021

Reg. Conc. N. 52/21

ATTO IN FORMA PUBBLICA AMMINISTRATIVA

Atto di concessione per licenza demaniale marittima

da parte dell'Autorità di Sistema Portuale del mare di Sicilia Occidentale in favore della **Società "Ador.Ter.Mar. s.r.l."** avente ad oggetto una zona demaniale marittima costituita da uno specchio acqueo di mq. 425,00 (17 m per 25 m), situata nel **Comune di Palermo** e precisamente presso il **Molo CT Bersagliere** del porto di Palermo, **allo scopo di ormeggiare imbarcazioni da diporto, anche per lo stazionamento di unità da e per operazioni di cantiere.**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno, il giorno ventinove del mese di luglio (29.07.2021) in Palermo innanzi a me avv. Maria Paola La Spina, Ufficiale Rogante dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale giusto decreto del Presidente n. 243 del 28.02.2020, presso la sede dell'Autorità sita in Palermo nella via Piano dell'Ucciardone n. 4, con il presente atto, da valere ad ogni effetto di legge, sono presenti i signori:

- l'avv. Irene Grifo', nata a [REDACTED] ([REDACTED]) il [REDACTED] C.F.: [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED] la quale dichiara di intervenire al presente atto quale procuratrice speciale del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale, dott. Pasqualino Monti nato a [REDACTED] ([REDACTED]), il [REDACTED] C.F.: [REDACTED]
[REDACTED] giusto Decreto del Ministro delle Infrastrutture e della

Mobilita' sostenibile n. 282 del 13.07.2021, avvalendosi all'uopo della procura speciale stipulata in data 20 luglio 2021 dal notaio Laura Arcoleo, Rep. N. 1782 e registrata a Palermo il 22.07.2021 al n. 25227/1T, allegata in copia autentica all'atto del 23.07.2021, rep. N. 218/2021 e registrato il 27.07.2021 al N. 25797/1T, di seguito chiamata per brevità "AdSP", in rappresentanza dell'Amministrazione Marittima, ai sensi del combinato disposto dell'art. 8 della legge 28 gennaio 1994, n.84, come modificata dal Decreto Legislativo 4 agosto 2016, n. 169 e degli articoli 36 del Codice della Navigazione e 9 del Regolamento per l'esecuzione dello stesso Codice, da una parte;

- il Sig. [REDACTED] [REDACTED], nato a [REDACTED] il [REDACTED] C.F.: [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] il quale dichiara di intervenire al presente atto in qualità di Amministratore unico e Legale rappresentante *pro-tempore* della società "Ador.Ter.Mar. s.r.l." con sede in Palermo, via Papa Sergio I, n. 79/b, dov'è domiciliato per la carica sociale, capitale sociale deliberato, sottoscritto e versato euro 49.063,40 (quarantanovemilasesantatre/40), codice fiscale e numero di iscrizione presso il registro delle Imprese di Palermo ed Enna C.F., P.IVA:03226800823; REA n. Pa -129528, pec: adorter@pecsoluzioni.it indicata nel prosieguo del presente atto anche come "Concessionario", dall'altra parte.

Detti componenti, della cui identità personale io Ufficiale Rogante sono certo, mi richiedono di ricevere questo atto e premettono che:

VISTA l'istanza del 01.10.2020 (prot. AdSP n. 13470 del 01.10.2020), successivamente integrata in data 14.10.2020 (prot. AdSP n. 14234 del 14.10.2020), con cui la società **Ador.Ter.Mar. S.r.l.** ha richiesto la concessione demaniale marittima, ex art. 36 Cod. Nav., di uno specchio acqueo di mq.

425,00 e di un'area scoperta di mq. 15,00 situati nel Comune di Palermo, e precisamente presso la testata del Molo CT Bersagliere del porto di Palermo, allo scopo di ormeggiare imbarcazioni da diporto e posizionare nell'area scoperta un container per uso magazzino/ufficio;

ACCERTATO che, in esito alla pubblicazione della sopracitata domanda di concessione demaniale nel sito web dell'AdSP, nell'Albo Pretorio del Comune di Palermo e nel sito istituzionale della Capitaneria di Porto competente, e' pervenuta n. 1 domanda concorrente da parte della societa' Nautica Galizzi s.r.l., rigettata dall'Ente con nota prot. AdSP n. 921 del 18.01.2021;

Visto i pareri favorevoli resi dalla Capitaneria di Porto di Palermo con note prot. AdSP n. 17257 del 04.12.2020 e n. 9423 del 08.06.2021;

VISTO il parere dell'Area Tecnica dell'AdSP prot. n. 17704 del 09.12.2020 favorevole limitatamente all'uso dello specchio acqueo e contrario in merito al rilascio della concessione per un'area a terra di mq. 15,00, atteso che nell'area di banchina richiesta in concessione per la collocazione del container dell'Autorita' ha autorizzato l'installazione di un manufatto prefabbricato destinato al Gruppo Sommozzatori della Questura di Palermo;

VISTO il parere n. 72 del 17.12.2020 reso dal Comitato di Gestione dell'AdSP;

VISTA la nota prot. n. 115857 del 11.05.2021 con cui la Questura di Palermo, in previsione della prossima installazione del modulo abitativo in testata al molo "Ct Bersagliere", ha richiesto lo spostamento del proprio pontile galleggiante in uso alla squadra Sommozzatori dall'attuale posizione alla testata del suddetto molo, in un'ottica di un più funzionale uso dei mezzi e della loro vigilanza; richiesta accolta con nota prot. AdSP n. 8171 del 17.05.2021;

VISTA la nota prot. AdSP n. 11687/21 del 22.07.2021 con cui l'Ente ha

comunicato alla società Ador.Ter.Mar. s.r.l. per i motivi di cui sopra, il rilascio della concessione demaniale anziché alla testata del Molo CT Bersagliere, presso lo specchio acqueo per mq. 425,00, originariamente occupato dalla Questura, come da planimetria allegata e vistata dall'ufficio tecnico dell'Ente;

VISTA la legge 28 gennaio 1994, n.84 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.M. n. n. 282 del 13.07.2021 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile;

VISTO l'articolo 01, comma 2, della L. n.494/93;

VISTA la vigente normativa in materia di rilascio di comunicazioni e informazioni antimafia;

VISTO l'articolo 36 del Codice della Navigazione;

VISTA la nota prot. n. 14040 del 12.10.2020 con cui l'Ente ha richiesto alla Banca Dati nazionale Antimafia (B.D.N.A.) il rilascio delle informazioni antimafia a carico delle società Ador.Ter.Mar. s.r.l., ai sensi dei decreti legislativi 6 settembre 2011, n. 159 e 15 novembre 2012, n. 218 e del protocollo di intesa in tema di rilascio e rinnovo delle concessioni demaniali marittime ed autorizzazioni, stipulato in data 13 ottobre 2008 tra l'Autorità e la Prefettura e quanto disposto dall'art. 92 co.3 del D.lgs. n. 159/2011;

VISTO il deposito cauzionale di euro 6.000,00 (seimila,00), costituito dalla società Ador.Ter.Mar. s.r.l. con polizza fideiussoria n. 111283409, rilasciata dalla società Groupama Assicurazioni s.p.a. in data 02.03.2021, a garanzia degli obblighi assunti con la presente concessione;

Visto l'art. 100, comma 4, della legge n. 126/2020;

VISTA la nota dell'Ufficio competente dell'AdSP (prot. AdSP n. 11917 del

27.07.2021) con la quale si e' comunicato che l'iter istruttorio del procedimento volto al rilascio della concessione oggetto del presente atto si e' concluso positivamente.

Tutto cio' premesso, le parti come sopra costituite, confermando la precedente narrativa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto convengono e stipulano quanto appresso.

Art. 1) Oggetto e scopo

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 36 e ss. del Codice della Navigazione e dell'art. 8 del regolamento per l'esecuzione del predetto Codice, l'Autorita' di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale, come in comparenza rappresentata, **concede** alla societa' "**Ador.Ter.Mar. s.r.l.**", come in comparenza rappresentata, che accetta senza riserva alcuna, **di occupare** una zona demaniale marittima di mq. 425,00 di specchio acqueo, situata nel Comune di Palermo, e precisamente presso il **Molo CT Bersagliere**, **allo scopo di ormeggiare imbarcazioni da diporto anche per lo stazionamento di unita' da e per operazioni di cantiere, meglio descritta nella planimetria allegata al presente atto sotto la lettera "A"**.

Art. 2) Durata

La concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avra' durata durata di **mesi 48 a decorrere dal** 01.08.2021 con scadenza in data 31.07.2025, nel qual giorno il concessionario dovra' sgombrare a proprie spese l'area occupata asportando i manufatti installati e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'AdSP.

Art. 3) Canone demaniale

In riconoscimento della demanialita' del bene concesso ed in corrispettivo della

presente concessione il Concessionario si obbliga a corrispondere all'AdSP il canone intero provvisorio **di euro 10.000,00** (diecimila,00) di cui euro 1.048,05 (millequarantotto,05) a titolo di rateo di canone demaniale anno 2021 per il periodo dal 01.08.2021 al 31.12.2021, euro 2.500,00 (duemilaecinquecento,00) a titolo di canone demaniale provvisorio per l'anno 2022, euro 2.500,00 (duemilaecinquecento,00) a titolo di canone provvisorio per l'anno 2023, euro 2.500,00 a titolo di canone provvisorio per l'anno 2024 ed euro 1.451,95 (millequattrocentocinquantuno,95) a titolo di rateo di canone provvisorio anno 2025 per il periodo dal 01.01.2025 al 31.07.2025.

L'AdSP da' atto che il concessionario ha gia' pagato l'importo di euro 1.602,73 come da ricevuta del tesoriere n. 1973 del 07.05.2021 di cui euro 1.048,05 a titolo di rateo di canone per il periodo dal 01.08.2021 al 31.12.2021 e la restante parte di euro 554,68 da imputare a titolo di acconto per il canone 2022.

Per l'anno 2022 il canone annuo di euro 2.500,00 aggiornato in base al tasso d'inflazione programmato, dovra' essere versato entro 20 giorni dalla richiesta dell'AdSP.

4) Revoca e Decadenza

L'AdSP avra' sempre la facolta' di revocare la presente concessione ai sensi dell'art. 42 Cod. Nav. senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi o risarcimento di sorta nonche' la facolta' di dichiarare la decadenza del concessionario dalla presente concessione ai sensi dell'art. 47 Cod. Nav. a suo insindacabile giudizio, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimento o rimborsi di sorta.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare a proprie spese l'area occupata

asportando i manufatti installati e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'AdSP sulla semplice intimazione scritta e nel termine stabilito nell'intimazione stessa che sara' notificata all'interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilita' del concessionario terra' luogo della notificazione l'affissione della ingiunzione per la durata di 10 (dieci) giorni nell'albo dell'AdSP e in quello del Comune di Palermo.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'AdSP avra' facolta' di provvedervi di ufficio in danno del concessionario ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle spese di sgombero e degli eventuali danni causati dall'illegittima occupazione ritenendo le somme necessarie sulla cauzione versata ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, senza che occorra alcun provvedimento da parte dell'Autorita' Giudiziaria ed a cio' il concessionario presta fin da ora la piu' ampia ed incondizionata accettazione per se e per i suoi aventi causa.

Per le eventuali maggiori somme ancora dovute l'AdSP potra' rivalersi o sul ricavo della vendita dei materiali di risulta della demolizione o dalla rimozione dei manufatti eretti, vendita da eseguirsi senza formalita' di sorta, o sui beni del concessionario nei modi e termini di legge.

E' in facolta' dell'AdSP di acquisire allo Stato senza alcuno indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, le eventuali opere abusive di non facile rimozione.

Oltre ai casi in cui e' prevista la revoca per legge della concessione, l'AdSP revochera' il presente atto qualora emergano, in qualunque momento, elementi

relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa ai sensi dell'articolo 84 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n.159 e dell'articolo 2 del Decreto Legislativo 15 novembre 2012, n. 218, su richiesta di informativa inoltrata presso la Prefettura di competenza anche in deroga ai limiti di valore previsti dall'articolo 91 del citato Decreto Legislativo n.159/2011 ai sensi del Protocollo d'Intesa in tema di rilascio e rinnovo delle concessioni demaniali marittime stipulato in data 13 ottobre 2008 tra la Prefettura di Palermo e l'AdSP, ovvero in presenza di fatti e/o situazioni che, nell'esercizio del proprio potere discrezionale, saranno valutati negativamente.

Art. 5) Obblighi del Concessionario

Il concessionario, nel corso della presente concessione, non potrà eccedere i limiti assegnatigli, non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse, non potrà cederle ad altri, né in tutto né in parte, fuori dai casi previsti dall'art. 45 bis del codice della navigazione, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitu' nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralcio alla pubblica circolazione e agli usi cui queste fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso sia di giorno che di notte nei manufatti eretti nella zona demaniale concessa agli incaricati dell'AdSP, al personale militare della Capitaneria di Porto, ai funzionari ed agenti del Genio Civile, della Finanza e delle altre Amministrazioni pubbliche che vi avessero interesse.

Il concessionario sara' direttamente responsabile verso l'AdSP dell'esatto adempimento degli oneri assunti e, verso i terzi, di ogni danno cagionato alle persone ed alle proprieta' nell'esercizio della presente concessione. Per tutti gli obblighi del concessionario sono valide e confermate le norme previste dal

Codice della Navigazione e dal Regolamento di esecuzione di detto Codice in materia di concessione demaniale marittima, ed in particolare le norme di cui all'art. 17 di quest'ultimo.

Il Concessionario si assume l'obbligo di sollevare in maniera assoluta l'AdSP da qualsiasi azione, molestia o danno che potesse ad esso derivare da parte di chiunque e per qualunque motivo in dipendenza della presente concessione. Inoltre non potrà richiedere risarcimenti per danni a cose e/o persone, dipendenti da eventi calamitosi, anche se di eccezionale violenza.

La presente concessione non esime il beneficiario dal munirsi delle altre autorizzazioni e/o concessioni da rilasciarsi da parte di altre Amministrazioni nonché dal curare tutti gli adempimenti in ordine alle disposizioni che regolano l'esercizio della propria attività in concomitanza con l'esercizio della concessione.

La presente licenza è peraltro subordinata, oltre che alle discipline doganali e di pubblica sicurezza, alle seguenti condizioni speciali:

- il concessionario si obbliga, pena la revoca della concessione, a collaborare con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale, etc.);
- il concessionario è obbligato al rigoroso rispetto delle disposizioni vigenti in materia di obblighi sociali (essere in possesso del D.U.R.C. regolare) e di sicurezza del lavoro, pena la revoca della concessione;
- il concessionario si obbliga a comunicare tempestivamente all'AdSP ogni variazione in merito al titolare/legale rappresentante della società ai fini dell'aggiornamento della certificazione antimafia e delle informazioni del

Prefetto;

- durante l'occupazione il concessionario non dovrà intralciare il normale transito delle imbarcazioni e non dovrà arrecare pregiudizio all'utilizzo dello specchio acqueo limitrofo;
- il concessionario dovrà provvedere a delimitare lo specchio acqueo in concessione con apposite boe, se necessario anche luminose;
- l'utilizzo dello specchio acqueo assentito in concessione dovrà essere effettuato nel pieno rispetto del piano di ormeggio predisposto dal concessionario, con l'ulteriore precisazione che le imbarcazioni ormeggiate dovranno essere contenute all'interno dei posti barca del predetto piano di ormeggio senza invadere in alcun modo gli spazi destinati al transito e alla manovra delle imbarcazioni;
- l'ormeggio sarà consentito esclusivamente ad unità da diporto di lunghezza non superiore a 24 m, ossia ad unità da diporto non rientranti nella categoria "navi da diporto";
- il concessionario si impegna, ove improrogabili necessitano, lo richiedano, ad effettuare lo spostamento dei mezzi nautici ormeggiati per consentire l'esecuzione di lavori e/o operazioni portuali sulla banchina;
- il concessionario dovrà provvedere ad installare appositi dispositivi idonei a segnalare, nelle ore notturne e/o in condizioni di scarsa visibilità, gli ostacoli eventualmente presenti nello specchio acqueo in concessione (boe catarifrangenti, boe luminose, etc.);
- il concessionario si impegna a rimettere in pristino stato lo specchio acqueo assentito in concessione (a propria cura e spese) rimuovendo materiali,

attrezzature e tutte le eventuali opere dallo stesso eseguite, a semplice richiesta scritta dell'AdSP ed in ogni caso alla scadenza della concessione;

- il concessionario dovrà provvedere alla pulizia ed alla manutenzione dello specchio acqueo in concessione, provvedendo all'allontanamento dei relativi rifiuti secondo quanto previsto dalla vigente normativa sui rifiuti;

- il concessionario è obbligato a pagare eventuali maggiorazioni e conguagli dell'importo del canone scaturenti da disposizioni normative, circolari e/o direttive o da atti dell'Autorità, riferite al periodo di validità della presente licenza.

Art. 6) Spese e imposte

Tutte le imposte, tasse, spese ed oneri connessi direttamente o indirettamente alla presente concessione sono poste interamente a carico del Concessionario. Il concessionario è obbligato a corrispondere all'AdSP le eventuali ulteriori imposte che dovessero essere richieste dipendenti dall'atto in oggetto.

Il presente atto concessorio si è perfezionato con la sottoscrizione della presente.

I comparanti mi dispensano dalla lettura dell'allegato "A".

Richiesto io Ufficiale Rogante, avv. Maria Paola La Spina, ricevo quest'atto pubblico informatico, non in contrasto con l'ordinamento giuridico, da me letto, mediante l'uso ed il controllo personale degli strumenti informatici, ai comparanti i quali lo approvano e lo riconoscono conforme alle loro volontà.

Quest'atto è scritto da me Ufficiale Rogante su supporto informatico non modificabile su 12 pagine nella sua visualizzazione con il mio software applicativo ed è sottoscritto in mia presenza, previo accertamento delle identità personali, da ciascuna delle parti mediante apposizione delle firma

elettronica ai sensi dell'art. 25, comma 2, del d.lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 del Codice dell'Amministrazione Digitale, CAD e successive modifiche.

Palermo, 29 luglio 2021

Per l'AdSP

Avv. Irene Grifo' n.q.

(Firma elettronica ai sensi dell'art. 25, comma 2, del d.lgs. 07 marzo 2005 n. 82, CAD e successive modifiche).

Ador.Ter.Mar. S.r.l.

Sig.  n.q.

(Firma elettronica ai sensi dell'art. 25, comma 2, del d.lgs. 07 marzo 2005 n. 82, CAD e successive modifiche).

In presenza delle parti io Ufficiale Rogante, avv. Maria Paola La Spina, ho firmato il presente documento informatico con firma elettronica, di cui attesto la validita' del certificato di firma per averla verificata.

L'Ufficiale Rogante

Avv. Maria Paola La Spina

(Firma elettronica ai sensi dell'art. 25, comma 2, del d.lgs. 07 marzo 2005 n. 82, CAD e successive modifiche).